



Comune di Cavedine

Provincia di Trento

DISCIPLINARE – PROGRAMMA PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

INDICE

Art. 1 Ambito di applicazione e definizioni

Art. 2 Utilizzo degli impianti di videosorveglianza con trattamento dei dati personali

Art. 3 Trattamento dei dati personali

Art. 4 Soggetti

Art. 5 Informativa

Art. 6 Rilevazione di particolari immagini

Art. 7 Aggiornamento del “Disciplinare – programma per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza”

Art. 1 - Ambito di applicazione e definizioni

1. Il "Disciplinare - programma per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza" individua gli impianti di videosorveglianza del Comune o da esso gestiti, installati sul territorio comunale, le caratteristiche e le modalità di utilizzazione degli stessi nonché gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali.

2. Per le definizioni si fa riferimento a quanto disposto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dal Provvedimento Generale sulla videosorveglianza del Garante per la Protezione dei dati personali del 8 aprile 2010 ed, inoltre, si indica che:

a) per impianto di videosorveglianza si intende un qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere, in grado di riprendere e registrare immagini e suoni, utilizzato per le finalità di cui all'art. 6 del Regolamento per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.

b) per responsabile degli impianti di videosorveglianza si intende la persona, avente i requisiti previsti dall'articolo 29 del D.Lgs 196/2003, che sovrintende all'installazione e alla gestione degli impianti di videosorveglianza.

Art. 2 - Utilizzo di impianti di videosorveglianza con trattamento dei dati personali

1. Gli impianti di videosorveglianza utilizzati per le finalità di cui ai punti 2 dell'art. 6 del Regolamento:

a) riprendono e registrano immagini che permettono di identificare in modo diretto o indiretto le persone riprese;

b) consentono unicamente riprese video;

c) sono installati nei luoghi indicati nell'allegato A), che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

d) sono dotati delle caratteristiche tecniche indicate nell'allegato A);

e) sono installati e gestiti dal responsabile degli impianti di videosorveglianza;

Art. 3 - Trattamento dei dati personali

1. I dati personali rilevati sono trattati in modo pertinente e non eccedente rispetto alle finalità di utilizzo degli impianti, fatto salvo il loro trattamento per fini di polizia giudiziaria e di indagine penale.

2. I dati personali rilevati sono registrati in automatico e conservati su idonei supporti (dischi di appositi server di rete o su cassette VHS/cd-rom) per il tempo strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità per cui sono raccolti ed, in ogni caso, al massimo, per il periodo di tempo indicato nell'allegato A), fatta salva la loro conservazione per fini di polizia giudiziaria e di indagine penale.

3. I dati personali rilevati sono trattati garantendo l'accesso selezionato ai soli soggetti autorizzati.

4. I dati sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, in grado di ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, come previsto dall'art. 31 del D.Lgs 196/2003.

Art. 4 - Soggetti

1. Il Titolare con proprio atto in cui sono specificati istruzioni, compiti e responsabilità, nomina il responsabile degli impianti di videosorveglianza, cui spetta di sovrintendere all'installazione, alla manutenzione, al puntamento e in generale alla gestione degli impianti di videosorveglianza per l'ambito di attribuzioni, funzioni e competenze assegnate. La programmazione delle configurazioni delle telecamere IP e del software sul server è a cura di _____, in qualità di _____.
2. Responsabili del trattamento dei dati personali rilevati e registrati sono i soggetti o i responsabili delle strutture organizzative comunali, individuati in ragione della localizzazione degli impianti di videosorveglianza o delle attribuzioni, funzioni e competenze assegnate, come indicato nell'allegato A).
3. Ogni responsabile del trattamento dei dati personali nomina gli incaricati della propria struttura organizzativa, che sono autorizzati ad utilizzare gli impianti di videosorveglianza, a prendere visione delle immagini riprese e registrate e a trattare i dati personali rilevati, impartendo le disposizioni organizzative ritenute opportune.

Art. 5 - Informativa

1. Nei luoghi in cui sono installate le telecamere, che riprendono e registrano immagini che permettono di identificare in modo diretto o indiretto le persone, è affissa un'informativa, che avverte della presenza di impianti di videosorveglianza e fornisce ulteriori sintetiche informazioni, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003.
2. L'informativa completa è a disposizione presso la *segreteria comunale*.

Art. 6 - Rilevazione di particolari immagini

1. L'incaricato che prende visione di immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di elementi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica deve informare tempestivamente il responsabile del trattamento dei dati personali della propria struttura organizzativa o, in sua assenza, direttamente il Comando del Corpo di Polizia municipale.
2. Il responsabile del trattamento dei dati personali, ricevuta l'informazione di cui al comma 1 e presa visione delle immagini, segnala quanto rilevato al Comando del Corpo di Polizia municipale.
3. La visione di immagini riprese ed archiviate o il ritiro di copie da parte degli ufficiali o agenti di Polizia Giudiziaria può avvenire solo previa richiesta scritta inoltrata al responsabile del trattamento dei dati, indicante i nominativi e le qualifiche delle persone incaricate di visionare e prelevare le immagini, attestante che tale ricerca è giustificata dalla necessità di acquisire notizie e informazioni utili all'accertamento di reati o per fini di sicurezza pubblica.
4. Il responsabile del trattamento dei dati rilascia l'autorizzazione all'Autorità richiedente.

Art. 7 – Aggiornamento

del “Disciplinare – programma per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza”

1. Il “Disciplinare – programma per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza” è costantemente e periodicamente aggiornato in relazione all'installazione di nuovi impianti di videosorveglianza o alle modifiche delle caratteristiche o delle modalità di utilizzo degli impianti già installati;